

CITTA' DI
VENEZIA



IL SINDACO

Venezia, 06.03.2020
Prot. n. 129691

Ordinanza n. 180

OGGETTO: *provvedimento urgente, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per la limitazione all'orario di apertura dell'Esercizio pubblico "ON THE ROCK" con sede a Venezia - Favaro Veneto in via Altinia nn. 21/23, titolare in atti generalizzato.*

IL SINDACO

Premesso che

in data 14 e 29 febbraio 2020, il Questore di Venezia, con proprie note Cat. 23/2020/Amm indirizzate al Sindaco di Venezia, chiedeva l'adozione di un provvedimento per la limitazione dell'orario di apertura alle ore 20.00, per mesi tre, ai sensi dell'art. 54 comma 4 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, dell'esercizio pubblico "ON THE ROCK" con sede a Venezia - Favaro Veneto in via Altinia nn. 21/23, titolare in atti generalizzato;

Considerato che

tale richiesta seguiva l'adozione, da parte dello stesso Questore di Venezia, ai sensi dell'art. 100 T.U.L.P.S. (R.D. 18.06.1931 n. 773), di un provvedimento, notificato in data 07.02.2020, di sospensione dell'attività di somministrazione di alimenti/bevande di cui all'esercizio pubblico in oggetto per la durata di giorni 7;

tale provvedimento veniva adottato in quanto il locale in argomento era diventato *luogo di commissione di reati predatori (furto di denaro, documenti, effetti personali), frequentazione di persone pregiudicate, pericolose, destinatarie di misure di prevenzione, dedite all'abuso di alcool, nonché luogo ove si è verificata una violenta aggressione, durante la quale un avventore ha ferito al volto un altro con un coccio di vetro (bicchiere/bottiglia) e minacciato con un coltello preso da un vassoio presente sul bancone;*

Preso atto che

Le evidenze che hanno portato all'adozione del citato provvedimento questorile sono così state declinate in seno alle note Cat. 23/2020/Amm. del 14 e 29 febbraio 2020:

in data 28.09.2018, alle ore 19.45, personale della Stazione Carabinieri di Favaro Veneto effettuava un controllo avventori del bar ed identificava: ■■■■, cittadino italiano di ■■■■, con numerosi precedenti penali e pregiudizi di polizia per furto aggravato, furto in abitazione, danneggiamento, ricettazione, porto abusivo di armi e destinatario della misura di prevenzione del "Divieto di ritorno" in plurimi comuni italiani, e ■■■■, cittadino italiano di ■■■■ con precedenti penali e numerosi pregiudizi di polizia per furto aggravato e truffa, nonché destinatario della misura di prevenzione dell' "Avviso orale" e della misura cautelare dell'obbligo di dimora;



IL SINDACO

in data 15.08.2019, alle ore 19.42, personale della predetta Stazione Carabinieri effettuava un controllo avventori del bar, identificandò M.M., cittadino italiano di anni 41, con pregiudizio di polizia per detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio (art.73 D.P.R. n. 309/90);

in data 02.10.2019, fra le ore 23.00 e le ore 23.30, [REDACTED], cittadina italiana di anni 24, subiva il furto del portafogli all'interno del bar in argomento, come da lei asserito nella denuncia-querela sporta in data 04.10.2019; la stessa, accortasi dell'ammancio, ritornava la sera stessa presso la predetta struttura ed all'esterno, su una sedia, rinveniva il portafogli, mancante della somma di euro 40 e del foglio rosa;

in data 09.11.2019, alle ore 02.15 circa, un uomo armato di pistola, con il volto coperto, dopo aver esploso due colpi in strada, è entrato nel locale e ha puntato l'arma contro il titolare e la sua dipendente, facendosi consegnare i soldi presenti nel registratore di cassa (circa 400 euro), dandosi poi alla fuga; uno dei bossoli veniva poi rinvenuto nel sottoportico di fronte alla porta di ingresso del locale. In sede di intervento, pattuglia dell'UPGSP della Questura identificava anche gli avventori presenti in quel momento (n.6);

in data 10.12.2019, fra le ore 01.00 e le 02.00, [REDACTED], cittadino italiano di [REDACTED] subiva il furto del proprio telefono cellulare all'interno del bar, come da lui asserito nella denuncia-querela sporta in data 19.12.2019;

in data 17.01.2020, alle ore 02.20, a seguito di richiesta pervenuta alla Centrale operativa del Comando Compagnia Carabinieri di Mestre da parte di personale del "118", dipendenti della Stazione Carabinieri di Favaro, unitamente a due equipaggi della Sezione Radiomobile della predetta Compagnia, intervenivano presso il bar in argomento, per la segnalazione una lite violenta. Sul posto, i militari trovavano all'esterno, seduto a terra, un ragazzo, con evidenti e copiose perdite ematiche dalla bocca, al quale stavano prestando assistenza tre ragazze: le stesse, in evidente stato di alterazione alcolica, riferivano che un uomo, dileguatosi, aveva poco prima ferito il loro amico alla bocca con una coltellata. Alla luce di quanto appreso, le pattuglie provvedevano da un lato ad identificare tutti i presenti e dall'altro ad effettuare una ricerca del soggetto autore del gesto criminoso. Nel frattempo, giungeva ambulanza che trasportava il ferito al Pronto soccorso dell'Ospedale dell'Angelo, ove veniva medicato e dimesso con prognosi di giorni 15 s.c. per "flc al volto, trauma cranico, contusioni multiple ed esotossicosi"; lo stesso è stato identificato per [REDACTED], cittadino moldavo di anni 25. Dai primi accertamenti svolti, veniva appurato che l'accoltellamento era avvenuto all'interno del locale: infatti, nonostante fosse chiuso, si potevano notare, attraverso le vetrate, evidenti segni di un'avvenuta colluttazione, nonché tracce ematiche su una delle vetrate e sul pavimento. Essendo, quindi, necessario effettuare un sopralluogo all'interno, i militari provavano a contattare il proprietario, che risultava irreperibile; il locale, infatti, risultava chiuso e gli operatori, qualificandosi come appartenenti all'Arma dei Carabinieri, bussavano varie volte sia alla porta di ingresso del bar che ad una porta laterale, ma senza risultati. Una pattuglia, quindi, veniva inviata presso l'abitazione del titolare, ove la moglie di questo comunicava il recapito cellulare dell'uomo. Il titolare veniva contattato invano a tale utenza da parte della Sala operativa del "112", e, solo una volta ritornata presso il locale, la pattuglia notava un soggetto di nazionalità cinese uscire dalla stessa porta laterale del bar ove i militari avevano, poc'anzi, varie volte bussato; contattato nuovamente al telefono, visto che si stava allontanando, lo stesso rispondeva e ritornava indietro. Egli è stato quindi identificato per il titolare [REDACTED]; e riferiva ai militari di non aver aperto la porta, durante i vari tentativi da parte loro, perché spaventato dalla lite generata all'interno del bar. Allo scopo di ricostruire la dinamica dei fatti, lo stesso riferiva che il soggetto ferito era stato colpito da un cliente abituale del suo bar, probabilmente con una bottiglia/bicchiere, e che lo stesso era stato minacciato anche con un coltello, prelevato da un vassoio poggiato sul bancone ed utilizzato per tagliare il pane, temendo che la situazione potesse ulteriormente degenerare, egli stesso allontanava i due litiganti all'esterno della struttura. I militari, intanto, riuscivano a fermare e ad arrestare il colpevole, [REDACTED], cittadino kosovaro [REDACTED], con pregiudizi di polizia per i reati di lesioni personali aggravate e per spaccio di sostanze stupefacenti (art.73 D.P.R. n. 309/90), il quale



IL SINDACO

è stato sorpreso a vagare nei pressi del locale, alterato dall'abuso di alcool e con ancora addosso il giubbino sporco di sangue. Lo stesso confermava la versione dei fatti resa dai testimoni e provvedeva anche a far rinvenire il coltello utilizzato per l'aggressione. Sul luogo dell'intervento venivano identificati tutti gli avventori e la barista, [REDACTED], con numerosi pregiudizi di polizia per reati di inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità, resistenza a P.U., rifiuto di indicazioni sulla propria identità e detenzione per uso personale di sostanza stupefacente (art.75 del D.P.R. n.309/90), la quale riferiva che i suoi amici presenti nel bar al momento dell'aggressione erano arrivati verso le ore 01.30 per bere qualcosa assieme a lei e si erano fermati per circa un'ora. Dalla ricostruzione è risultato, pertanto, verosimile che lo stato di ubriachezza in cui versavano gli avventori all'arrivo dei militari era conseguenza della somministrazione di alcolici, probabilmente a titolo gratuito, da parte della barista ai suoi amici;

Considerato inoltre che,

con la citata nota Cat. 23/2020/Amm. del 14 febbraio 2020, il Questore rappresentava al Sindaco che da quanto sopradescritto, emerge che gli episodi che destano maggiori criticità per la sicurezza pubblica e l'incolumità dei cittadini si sono verificati in orario serale ed in particolare notturno; i fatti più gravi (rapina con esplosione di colpi di pistola nelle immediate vicinanze del locale, aggressione con lesioni tra avventori) sono accaduti, rispettivamente, alle ore 02.15 e alle ore 02.20, quando, tra l'altro, vi erano presenti ancora clienti;

il Questore, con la citata nota, si soffermava con puntualità anche sulle caratteristiche soggettive del titolare rappresentando come nel corso dell'episodio di sangue del 17.01.2020, ... è stato accertato che lo stesso non ha posto in essere la dovuta vigilanza del locale, lasciando nella disponibilità dell'aggressore i bicchieri e il coltello del pane con cui quest'ultimo ha commesso i reati (lesioni, minacce), non ha allertato le Forze di polizia e, dopo aver allontanato all'esterno le persone, tra cui il ferito, ha chiuso il bar e non ha risposto ai ripetuti inviti dei Carabinieri che hanno bussato più volte e lo hanno contattato un primo tempo invano all'utenza cellulare. Detti comportamenti rivelano, a parere di questa Autorità, una mancanza di affidabilità sul dovere di controllo che ogni gestore di un pubblico esercizio deve avere;

con la medesima nota il Questore chiedeva di valutare l'adozione di un provvedimento, ai sensi dell'art. 54 T.U.E.L., per l'anticipo dell'orario di chiusura, almeno dalle ore 22.00, poi rivalutata alle ore 20.00 e per almeno un periodo di tempo di mesi tre, quale misura efficace a garantire l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana.

Considerate

del tutto condivisibili le preoccupazioni del Questore di Venezia relative al fatto che il pubblico esercizio in questione, in particolare nelle ore tardo serali e notturne, ritorni ad essere luogo di ritrovo e riferimento di persone pericolose e colpite da pregiudizi di polizia per reati anche gravi inficiando almeno in parte gli esiti, sotto il profilo della incolumità pubblica e della sicurezza urbana, della recente chiusura disposta per giorni sette, ex articolo 100 TULPS;

Ritenuto quindi

necessario accogliere la richiesta di limitazione dell'orario di apertura del predetto pubblico esercizio dalle ore 20.00 alle ore 07.00, per mesi tre, in modo che questo non costituisca un polo di attrazione atto a favorire il diffondersi di tutti i descritti fenomeni di degrado ed allarme sociale nella zona con una conseguente compromissione della qualità della vita delle persone residenti in zona e delle comuni regole di vita civile;



IL SINDACO

Ritenuto infine,

prevalente la necessità di tutelare la sicurezza urbana e l'integrità fisica della popolazione con ciò assorbendosi anche le necessità relative alla tutela del decoro e della vivibilità urbana e conseguentemente ritenuto di adottare una ordinanza ex art. 54 del T.U.E.L. anziché una ordinanza ex art. 50 del medesimo T.U.E.L. al fine di una migliore tutela degli interessi della popolazione;

Visto che

l'art. 54 del Testo Unico Enti Locali (decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.), in materia di attribuzioni del Sindaco nelle funzioni di competenza statale, al comma 4 prevede il potere del Sindaco di adottare provvedimenti di carattere contingibile ed urgente nel rispetto dei principi dell'ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

il comma 4-bis del medesimo art. 54 del T.U.E.L. che prevede che *"I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione, quelli concernenti la sicurezza urbana sono diretti a prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti ... fenomeni... di violenza, anche legati all'abuso di alcool o all'uso di sostanze stupefacenti"*.

l'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii, in virtù della quale, per i provvedimenti caratterizzati da particolari ragioni di celerità del procedimento (consistenti, nel caso di specie, nell'urgenza di dare immediata tutela all'interesse della sicurezza pubblica) non è comunicato l'avvio del procedimento;

il decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14 "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città";

la legge 18 aprile 2017 n. 48 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città";

dato atto che il presente provvedimento è stato preventivamente comunicato al Prefetto ai sensi dell'art.54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

tutto quanto sopra premesso e considerato;

ORDINA

Il pubblico esercizio **"ON THE ROCK"** con sede a Favaro Veneto (VE) in via Altinia nn. 21/23, titolare in atti generalizzato;

è tenuto a svolgere la propria attività in un orario compreso tra le ore 8.00 e le ore 20.00 di ogni giorno, per mesi tre dalla data di notifica del presente provvedimento.

Ogni trasgressione alla presente Ordinanza sarà sanzionata ai sensi dell'articolo 7-bis, Sanzioni amministrative, comma 1-bis, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, con applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.

CITTA' DI
VENEZIA



IL SINDACO

Gli organi di cui all'art. 13 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, provvederanno alla verifica della corretta esecuzione della presente ordinanza.

Per l'annullamento della presente ordinanza è ammesso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale Veneto entro il termine di 60 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi del Codice del Processo Amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, oppure e in alternativa tramite il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla stessa data, ai sensi dell'articolo 9 del decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione della presente all'Albo Pretorio del Comune.

IL SINDACO
Luigi Brugnaro,